

rener quel Privilegio nella sua innocenza. Vi è altro mezzo e rimedio sperimentato. Quando i nostri Prelati secondo le Canoniche sanzioni ricercano negli Ordinandi una giusta scienza, e in ciò procedono con vigilanza e rigore, manca la vocazione al Presbiterio a un numero considerabilissimo di Cherici, i quali con maggior profitto loro e della Chiesa o non prendono, o eziandio depongono l'abito clericale.

§. XIII. Dei Traslati.

1579) La traslazione d'una in altra Chiesa sembra essere stata sempre praticata in Venezia. Perchè sebbene la stabilità d'un Cherico nella sua Chiesa, in cui fu incardinato da prima, sia stata ordinata dal Concilio Niceno, e poi successivamente da altri, ed eziandio da Giustiniano medesimo nella sua Novella terza; tuttavia Egidio Patriarca Gradense, nel Concilio provinciale da lui tenuto nel 1296, così ordina nel Can. X. *Clerici translati de una Ecclesia in aliam, sive de decimis, sive de oblationibus nihil commune habeant cum priori*. Ciò mostra, che fino dal Sec. XIII le traslazioni praticavansi, benchè forse solamente secondo la disciplina comune della Chiesa.

1580) Erasi tuttavia già presa la Massima prescritta ancora da S. Gregorio, che cioè il *Traslatato* non avesse più alcun diritto, nè gius di postliminio, diremo così, alla Chiesa primiera. Un secolo prima di Egidio però era ciò stato in controversia nella Chiesa Veneta di S. Luca. Il Diacono di quella dopo tre anni, che erasi trasferito in altra, voleva ritornare alla sua Chiesa primiera.